

Pensioni in cumulo L. 228/12 e L.236/16: l'INPS fornisce una serie di chiarimenti ai nostri quesiti

Dopo quasi due dall'incontro tecnico con il Ce.Pa. l'INPS, con il messaggio Hermes n. 2053/20, offre indicazioni su alcune questioni rilevanti in materia di pensione in cumulo

Le norme istitutive della pensione in Cumulo hanno nel tempo lasciato aperte varie questioni interpretative di merito, determinando in alcuni casi ostacoli nell'attività di consulenza svolta dai nostri uffici.

Per ovviare a tali criticità il raggruppamento dei Patronati Ce.Pa. aveva sottoposto un documento tecnico alla D.C. INPS, contenente una serie di quesiti, cui era seguito un incontro di approfondimento tenutosi il 24 Luglio 2018.

Dopo quasi due anni l'INPS, con [il messaggio Hermes 2053](#) (non pubblicato sul sito), ha formalizzato le decisioni assunte durante l'incontro che, è bene ricordare, non sono del tutto esaustive rispetto alle richieste formulate dal Ce.Pa.

INCA Nazionale con la circolare n. 228 ha offerto il riepilogo di tutti i punti trattati e, per comodità, offriamo una sintesi di quelli di maggior interesse nella nostra attività di consulenza.

Pensione di Inabilità: In presenza di sola contribuzione nel FPLD e nelle GG.SS. (ART, COM,CD-CM) il cumulo ai sensi della l. 228/12 è applicabile solo dietro espressa richiesta dell'assistito, ai sensi del comma 239. In caso di mancato esercizio della facoltà di cumulo l'INPS applicherà il comma 240 che prevede la liquidazione della pensione con il cumulo obbligatorio di tutte le gestioni fatte valere dall'interessato, senza così dare la possibilità di escludere quelle non convenienti. La questione rimane quindi irrisolta: il rischio in questi casi è quello di produrre una tutela non efficace all'assistito. Di conseguenza, prima di presentare la domanda di inabilità, andranno operate le opportune valutazioni circa la convenienza di chiedere il cumulo

In questo numero:

Pensioni in cumulo l. 228/12 e l.236/16: l'INPS fornisce una serie di chiarimenti ai nostri quesiti,

INPS: indennità Covid per il mese di maggio 2020,

INPS: chiarimenti e istruzioni su congedo parentale speciale COVID-19, estensione permessi retribuiti L.104/92 ed estensione del periodo di fruizione permessi per baby-sitting,

Immigrazione:

Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: illegittima la norma introdotta dal Decreto sicurezza,

Bonus bebé e assegno di maternità: il rinvio della Corte Costituzionale alla CGUE,

Emergenza Covid-2019: Prorogate le misure in vigore spostamenti da e per l'estero, l'ordinanza del Ministero della Salute

Reddito di cittadinanza: rinvio alla Corte Costituzionale,

Assegno di maternità dello Stato: accolto il ricorso di una cittadina straniera con permesso unico lavoro,

Minori stranieri non accompagnati: accertamento dell'età,

Bilancio demografico nazionale Istat: prosegue la crisi demografica.

Con una nutrita serie di chiarimenti in materia di Pensione in Cumulo L.228/12 e L.232/16 l'INPS fa il punto sulle questioni aperte, rispondendo alle sollecitazioni del Ce.Pa. Rimangono però ancora sospesi alcuni aspetti.

di cui al comma 239 che consente appunto la scelta delle gestioni più convenienti da cumulare.

Dipendenti del comparto sicurezza: I soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico **possono**, secondo l'INPS, **accedere alla pensione in cumulo nel rispetto dei requisiti di età e di contribuzione previsti per la generalità degli assicurati** (cosa che rende meno appetibile tale opzione). Restano senza risposta le questioni inerenti l'applicazione di alcuni benefici specifici (ad es.: incremento del montante, maggiorazione base pensionabile, ecc.) previsti per questa categoria di lavoratori. INCA invita a segnalare eventuali casi alla sede centrale.

Calcolo dell'anzianità al 31-12-1995: INPS conferma che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva da far valere al 31 dicembre 1995, per individuare il sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo, **deve essere presa in considerazione la contribuzione non coincidente maturata dall'interessato presso l'AGO e le forme esclusive e sostitutive della medesima.**

L'eventuale **contribuzione fatta valere presso Casse Libero Professionali non deve esser computata** a tal fine, così come l'eventuale contribuzione ante 1996 fatta valere in Gestione Separata e poi riscattata.

INCA non condivide tale assunto e darà indicazioni di contenzioso.

Verifica dei 35 anni di anzianità contributiva: L'interpretazione INPS è quella secondo cui se tra le gestioni interessate al cumulo ve ne è una il cui ordinamento subordina il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata al possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto (con esclusione dei periodi di malattia e disoccupazione o ad essi equiparati) per valutare tale requisito **si dovrà tener conto di tutta la contribuzione non sovrapposta versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo, comprese le c.d. Casse professionali.**

Verifica dell'importo soglia: su un altro punto delicato INPS mantiene la propria posizione.

L'**importo soglia** (1,5 volte l'importo dell'Assegno Sociale) deve esser rispettato dal richiedente la pensione in cumulo con età inferiore ai 71 anni (cui sommare i futuri adeguamenti alla speranza di vita) qualora lo stesso sia da ultimo iscritto alla gestione separata (anche con contestuale iscrizione ad altra gestione) o **possieda il primo accredito contributivo in tutte le gestioni dal 1° gennaio 1996.**

Pensione di vecchiaia progressiva e requisito di età: INPS conferma, nel caso di **liquidazione di pensione di vecchiaia in cumulo con la concorrenza di Casse Professionali che prevedano un requisito di età inferiore a quello ordinario**, che **occorre attendere il perfezionamento dei requisiti ordinari** per ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico con il cumulo dei periodi assicurativi presso una o più forme previdenziali gestite dall'INPS.

INPS: indennità Covid per il mese di maggio 2020

L'INPS ha emanato lo scorso 6 luglio [la circolare n. 80/2020](#) di chiarimento in merito alle **indennità per i mesi di aprile e maggio per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori stagionali**, previste D.L. n. 34/2020.

In questo articolo passeremo brevemente in rassegna le diverse categorie di aventi diritto e relativi requisiti di accesso, rimandando a una lettura completa del testo, ma anche della circolare di commento n. 229/2020 di INCA nazionale, per un quadro completo e dettagliato.

Liberi professionisti: l'indennità di 1.000€ per il mese di maggio **viene riconosciuta a condizione che i richiedenti siano titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020**, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (art. 53, comma 1 D.P.R. n. 917/86) iscritti alla Gestione separata non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I suddetti lavoratori inoltre, ai fini dell'accesso all'indennità, **devono aver subito nel bimestre 2020 una riduzione di almeno il 33% del reddito rispetto al secondo bimestre 2019.** Tale requisito deve essere autocertificato, al momento della domanda, che deve essere presentata dal richiedente, e sarà poi verificato con un controllo incrociato con l'Agenzia delle Entrate.

Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: l'indennità di 1.000€ è prevista per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa **attivi alla data del 23 febbraio 2020** e per gli stessi rapporti iscritti alla medesima data alla Gestione Separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e **che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa alla data del 19 maggio 2020.**

I collaboratori che **hanno già presentato la domanda dell'indennità per i mesi di marzo e aprile non devono presentare una nuova domanda per il mese di maggio 2020.** Qualora, invece, non l'avessero presentata per i mesi di marzo e aprile 2020, possono beneficiare dell'indennità per il solo mese di maggio 2020 presentando apposita domanda.

Lavoratori in somministrazione: per questi lavoratori, impiegati presso **imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali** (individuati in base alla catalogazione ISTAT di cui alla tabella ATECO 2007, presente nella circolare), il cui **ultimo rapporto presso le suddette imprese sia cessato involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020**, il D.L. n. 34 ha previsto per il mese di aprile **una indennità pari a 600€ e per il mese di maggio un' indennità di 1.000€, previa presentazione di apposita domanda.** Per potervi accedere i lavoratori alla data del 19 maggio 2020 non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpl. Viene precisato che possono fruire dell'indennità anche i lavoratori che.

(segue pag. 3)

successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione, hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: per il mese di maggio è prevista un'indennità pari a 1.000€, in favore dei **lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020** e che detta cessazione sia avvenuta con **un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.**

Ulteriore requisito per l'accesso all'indennità è che i suddetti lavoratori, alla data del 19 maggio 2020 non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano inoltre titolari di indennità NASPI.

Questi lavoratori **che hanno già percepito l'indennità per marzo e aprile 2020 non devono presentare una nuova domanda per il mese di maggio 2020**, mentre dovrebbero farlo qualora non avessero presentato la domanda per le mensilità di marzo e aprile per poter beneficiare dell'indennità per la mensilità di maggio.

Infine, nella circolare sono forniti **alcuni chiarimenti generali:**

tutte **le suddette indennità non sono tra esse cumulabili** e non sono inoltre cumulabili con l'indennità a favore dei lavoratori domestici (art. 85 del D.L. n. 34/2020), con le indennità di cui all'articolo 44, comma 2, del D.L. n. 18/2020, e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi (art. 98 del D.L. n. 34/2020), mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Le indennità di cui all'art. 84 del D.L. 34/2020 **sono incompatibili con il REM, con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell' AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa**, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, delle forme integrative dell'AGO e della Gestione separata, delle casse previdenziali privatizzate, nonché con l'indennità c.d. Ape sociale.

Il decreto Rilancio prevede che ai fruitori delle indennità in oggetto, appartenenti a nuclei familiari **già percettori del Reddito di Cittadinanza**, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità, **in luogo del versamento dell'indennità l'Istituto procederà ad integrare il beneficio del RdC** fino all'ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.

Inoltre, viene precisato che le indennità in favore dei liberi professionisti e dei collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpl, con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL e l'indennità di disoccupazione agricola.

Invece, le indennità in favore dei lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione, sono compatibili e cumulabili con le sole indennità di disoccupazione DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola, mentre non sono compatibili con l'indennità di disoccupazione NASpl.

Infine, le indennità in oggetto sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (art. 54 bis, D.L. n. 50/17) nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

INPS: chiarimenti e istruzioni su congedo parentale speciale COVID-19, estensione permessi retribuiti L.104/92 ed estensione del periodo di fruizione permessi per baby-sitting

L'INPS ha emanato lo scorso 8 luglio [la circolare n. 81/2020](#) con la quale norma **l'applicazione delle richieste in relazione ai congedo parentali per emergenza COVID-19, estensione permessi retribuiti L.104/92 e estensione del periodo di fruizione permessi per baby-sitting**, dopo che il D.L. n. 34/2020 ha apportato modifiche sia alla durata del congedo COVID-19 che all'ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, anche per i genitori di figli inabili.

In particolare, è stato esteso il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19, **periodo che ora va dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020**. Inoltre è stato ampliato da 15 a 30 (periodo massimo individuale e di coppia) il numero di giorni fruibili alternativamente per la cura di tutti i figli (non per ciascun figlio).

Un aspetto procedurale particolarmente delicato affrontato dalla circolare **riguarda i periodi di congedo COVID-19 e la conversione d'ufficio dei periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale**, disposta dal comma 2 dell'art. 23 del D.L. n. 18/2020.

In particolare, l'Istituto precisa che **la conversione d'ufficio interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020** (data di rilascio della procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19), **dai lavoratori dipendenti del settore privato; la trasformazione interessa le domande di congedo presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.**

Poiché la suddetta conversione d'ufficio è disposta per legge, l'Inps specifica **che non è possibile richiedere l'annullamento della suddetta conversione trasformazione in congedo COVID-19 dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale effettivamente già fruiti.**

Non è possibile inoltre rinunciare ai periodi di congedo COVID-19 effettivamente fruiti, poiché, precisa l'Inps, il genitore ha esercitato al momento di presentazione della domanda, la scelta di uno specifico titolo di assenza connesso alla finalità per la quale è stato istituito.

Invece, le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 (per periodi ricadenti nell'arco temporale ricompreso dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020), **non sono convertite/trasformate d'ufficio da parte dell'Inps in domande di congedo COVID-19, poiché, da quella data, è possibile esercitare l'opzione di fruire dell'una o dell'altra tipologia di congedo o alternativamente optare per il bonus baby sitting.**

Infine, a coloro che hanno presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale durante i giorni di attesa della proroga della misura di congedo COVID-19, **è data la possibilità di presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo o di prolungamento di congedo parentale**, senza inviare comunicazione di annullamento della stessa: in questi casi i genitori dipendenti o collaboratori dovranno tempestivamente comunicare tale circostanza ai datori di lavoro o ai committenti al fine di consentire la corretta corresponsione dell'indennità del congedo COVID-19 pari al 50% della retribuzione e permettere anche al datore di lavoro la rettifica dei flussi Uniemens.

Un successivo capitolo della circolare chiarisce che attualmente non sono prooati

(segue pag. 4)

per successivi periodi i giorni di permesso per handicap, regolati dall'art. 33 della legge 104/92, estesi dall'art. 24 del DL 18/2020 e dal successivo art. 73 del DL 34/2020, rispettivamente per i mesi di marzo - aprile e maggio - giugno 2020.

Un altro aspetto delicato riguarda **l'alternatività tra il congedo COVID-19 e il bonus baby sitting/centri estivi**, illustrato dall'Istituto attraverso tre casistiche esemplificative che riportiamo qui di seguito:

- a) in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
- b) in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo di 15 giorni di congedo COVID-19;
- c) in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

In caso di genitori lavoratori dipendenti del sistema sanitario pubblico e privato accreditato (art. 25, comma 3, D.L. n. 18/2020), il limite di importo di 600€ è aumentato a 1.000€.

Pertanto, nel caso in cui al richiedente, sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente alla data di pubblicazione della circolare in oggetto, potrà essere chiesto il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.

Infine, la circolare specifica, anche in merito a quest'ultimo aspetto, che **eventuali ricorsi amministrativi** avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo COVID-19 sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela. Pertanto, anche i ricorsi già presentati presso il Comitato Provinciale sono definiti dalla Struttura territorialmente competente come riesame amministrativo in autotutela. Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all'autorità giudiziaria.

Immigrazione

Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

Illegittima la norma introdotta dal Decreto sicurezza I secondo report sulle emersioni di rapporti di lavoro

Il 9.07.2020 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano, Ancona e Salerno sulla disposizione che preclude l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, introdotta con il primo "Decreto sicurezza" (DL n. 113 del 2018). In attesa del deposito della sentenza, l'[Ufficio stampa](#) fa sapere che la Corte ne ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza; per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti.

Bonus bebè e assegno di maternità

Il rinvio della Corte Costituzionale alla CGUE

L'8.07.2020, la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte di Cassazione sulla disciplina dell'assegno di natalità e di quello di maternità

erogato dai comuni, là dove richiede il permesso di soggiorno UE di lungo periodo per il riconoscimento di entrambe le misure agli stranieri Extra-Ue. In attesa del deposito dell'ordinanza, l'[Ufficio stampa](#) della Corte fa sapere che il Collegio ha riunito i giudizi e ha deciso di sospenderli per sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) un quesito pregiudiziale alla decisione definitiva. La Corte chiede se il requisito del permesso di lungo soggiorno, previsto come condizione per corrispondere il cosiddetto bonus bebè agli stranieri Extra-Ue sia compatibile con il principio di parità di trattamento tra cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati membri nel settore delle prestazioni familiari, nei termini in cui tale principio è sancito dal diritto dell'Unione europea. L'ordinanza sarà depositata nelle prossime settimane.

Emergenza Covid-2019

Prorogate le misure in vigore

Nella Gazzetta Ufficiale del 14.07.2020, è stato pubblicato il [DPCM 14.07.2020](#) recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Decreto - tra l'altro - stabilisce che:

- a) le misure contenute nel [DPCM 11.06.2020](#) sono prorogate sino al 31 luglio 2020, compresi, ovviamente, gli artt. 4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia), 5 (Transiti e soggiorni di breve durata in Italia), e 6 (Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero) dello stesso;
- b) sono confermate e restano in vigore sino al 31 luglio 2020 le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del [30 giugno 2020](#) e del [9 luglio 2020](#) (si legga il paragrafo successivo).

Spostamenti da e per l'estero: l'ordinanza del Ministero della Salute

Con l'[ordinanza del 9.07.2020](#) il Ministero della Salute ha disposto:

- a) il divieto di ingresso e il transito in Italia alle PERSONE che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama; Perù, Repubblica Dominicana;
- b) la sospensione dei voli diretti e indiretti da e per i paesi citati al punto precedente;
- c) che, in deroga a quanto riportato sopra, è comunque consentito l'ingresso nel territorio nazionale delle PERSONE con residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 9.07.2020, appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea, agli Stati parte dell'accordo di Schengen, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, ad Andorra, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano e ai loro familiari come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE recepita in Italia dal Dlgs 30/2007. A costoro, nel caso in cui nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, non si applicano l'art. 4, comma 9, e l'art. 5 del [DPCM 11.06.2020](#) (comma 3 art. 1 Ordinanza del 9.07.2020);
- d) che ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, e di cui all'art. 5, comma 1, del [DPCM 11.06.2020](#), integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato

(segue pag. 5)

nei quattordici giorni antecedenti in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama; Perù, Repubblica Dominicana; ciò non è previsto nei casi di cui alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10, del [DPCM 11.06.2020](#) (art. 2 Ordinanza). In considerazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del [DPCM 14.07.2020](#), le ordinanze del Ministero della Salute del 30.06.2020 e del 9.07.2020 avranno effetto fino al 31.07.2020.

Reddito di cittadinanza

Rinvio alla Corte Costituzionale

Il Tribunale di Bergamo con l'[ordinanza del 9.07.2020](#) ha disposto la trasmissione alla Corte Costituzionale degli atti relativi ad un **ricorso presentato** - con il sostegno della Cgil di Bergamo - da **una cittadina straniera in possesso del permesso di soggiorno unico lavoro a cui l'INPS aveva dichiarato inammissibile la domanda di erogazione del Reddito di cittadinanza** unicamente perché l'interessata era priva del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

Il Tribunale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.L. n. 4/2019 convertito con Legge 26/2019 nella parte in cui esclude dalla prestazione del reddito di cittadinanza i titolari di permesso unico lavoro di cui all' art. 5 c. 8.1 D.Lgs. 286/1998 o di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 D.Lgs. 286/1998.

Assegno di maternità dello Stato

Accolto il ricorso di una cittadina straniera con permesso unico lavoro

Dopo una lunga vicenda giudiziaria, la [Corte d'Appello di Milano](#) ha accolto il ricorso presentato - con il sostegno e il supporto della CGIL di Brescia - da **una cittadina straniera regolarmente residente da molti anni in Italia, titolare all'epoca dei fatti di un permesso di soggiorno per attesa occupazione** (successivamente per motivi familiari, oggi permesso unico lavoro ex D.Lgs. n. 40/14) che a seguito della nascita del figlio, avvenuta nel 2014, **aveva presentato all'INPS la domanda di assegno di maternità dello Stato** ex art. 75 D.Lgs. n. 151/2001.

L'INPS aveva rigettato tale richiesta **sostenendo che l'interessata non risultava in possesso del permesso per lungo soggiornanti.**

In prima istanza, il Tribunale di Brescia - ritenendo che tale diniego fosse in contrasto con l'obbligo di parità di trattamento di cui alla direttiva Ue 2011/98 - ha accolto il ricorso della ricorrente.

Dopo il pronunciamento negativo della Corte d'Appello per questioni attinenti alla verifica del requisito contributivo, la Cassazione ha accolto il motivo del ricorso ed ha rinviato il giudizio alla Corte d'Appello di Milano. Quest'ultima, dopo aver accertato il possesso del requisito contributivo previsto per accedere alla misura in questione in capo alla ricorrente, ha ribadito che l'art.12

della direttiva UE 2011/98 dispone **che i cittadini dei paesi terzi** che sono stati ammessi in uno stato membro a fini lavorativi e anche i lavoratori che sono stati ammessi ai fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale e ai quali è consentito di lavorare, **beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004.**

L'assegno di maternità richiesto dall'interessata rientra certamente tra i trattamenti di maternità e paternità e tra le prestazioni familiari previste dall'art. 3 del regolamento citato.

Per questi motivi la **Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado** del [Tribunale di Brescia](#) del 2015 che aveva dichiarato il carattere discriminatorio del diniego opposto dall'INPS alla domanda di assegno di maternità ex art. 75 D.Lgs. n.151/2001 .

Minori stranieri non accompagnati

Accertamento dell'età

Il 9.07.2020, la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali per l'adozione ai fini della determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati del "[Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati](#)" e della relativa procedura

Bilancio demografico nazionale Istat

Prosegue la crisi demografica

Il 13.07.2020, l'Istat ha pubblicato il [report](#) "**BILANCIO DEMOGRAFICO NAZIONALE - ANNO 2019**".

Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia ammontava a 60.244.639 unità, **quasi 189 mila in meno rispetto all'inizio dell'anno (-0,3%)**.

Il persistente declino avviatosi nel 2015 **ha portato a una diminuzione di quasi 551 mila residenti in cinque anni**. Rispetto all'anno precedente, si registra un nuovo minimo storico di nascite dall'unità d'Italia, un lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l'estero. **Il calo di popolazione residente è dovuto ai cittadini italiani, che al 31 dicembre ammontano a 54 milioni 938 mila unità, 236 mila in meno dall'inizio dell'anno (-0,4%)** e circa 844 mila in meno in cinque anni.

Al contrario, **la popolazione residente di cittadinanza straniera è aumentata di oltre 292 mila unità** attenuando in tal modo la flessione del dato complessivo di popolazione residente.

Il ritmo di incremento della popolazione straniera si va tuttavia affievolendo: al 31 dicembre 2019 erano 5.306.548 i cittadini stranieri iscritti in anagrafe, l'8,8% del totale della popolazione residente, con un aumento, rispetto all'inizio dell'anno, di sole 47 mila unità (+0,9%). Altro dato su cui riflettere: **il numero di cittadini stranieri che arrivano nel nostro paese è in calo (-8,6%), mentre prosegue l'aumento dell'emigrazione di cittadini italiani (+8,1%).**



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)